

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2569/77 DELLA COMMISSIONE**

**del 22 novembre 1977**

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1436/77<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/77<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1436/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 161 del 1<sup>o</sup>. 7. 1977, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 296 del 19. 11. 1977, pag. 27.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione del 22 novembre 1977 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

*(UC/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido: A. zuccheri bianchi B. zuccheri greggi	24,82 20,86 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.